

Codice A1014C

D.D. 6 novembre 2023, n. 591

Comune di GHEMME (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343 per superficie complessiva di 66.850 mq.



ATTO DD 591/A1014C/2023

DEL 06/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di GHEMME (NO). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico individuati al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343 per superficie complessiva di 66.850 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, in particolare:

- l’articolo 4, comma 1 che individua tra le funzioni di competenza della Regione alla lettera a) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti..” e alla lettera c) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..”;
- l’articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) “..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..” come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l’articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per “..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visto il Decreto del Commissario agli usi civici del 2 luglio 1935, con il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici nel Comune di GHEMME (NO), ed è stata assegnata alla categoria

A) di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 l'area individuata al N.C.T. al Fg. 25 mappale n. 89 (attualmente identificata in parte al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343);

vista la nota del 8 giugno 2021 (prot. n. 4354 del Comune di GHEMME (NO)), con la quale il Comune di GHEMME (NO) ha avviato il procedimento di reintegrazione nel possesso comunale del terreno censito al N.C.T. Fg. 25 mappale n. 341, ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

richiamata la nota inviata, in data 9 giugno 2021 (prot. n. 4372 del Comune di GHEMME (NO)), dalla società "ECONORD spa" con sede in Varese (NO), Via Giordani, n. 35 (C.F. 01368180129), con la quale è stata richiesta la conciliazione stragiudiziale intesa a conseguire la piena proprietà delle aree;

vista la D.G.C. n. 85 del 24 giugno 2021 del Comune di GHEMME (NO), ad oggetto "*Avvio del procedimento per la sistemazione possessoria dei terreni gravati da usi civici di cui al foglio 25 particella 341 e 343...*";

richiamata la nota del 10 novembre 2021, (prot. n. 8538 del Comune di GHEMME (NO)), con la quale sono state trasmesse la bozza di verbale di conciliazione stragiudiziale e la bozza di atto unilaterale d'obbligo, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante della società "ECONORD spa";

vista la D.C.C. n. 27 del 15 novembre 2021 del Comune di GHEMME (NO), ad oggetto "*Procedimento di conciliazione per terreni gravati da uso civico censiti al Foglio 25 mappali 341 e 343 – Società Econord spa*";

vista l'istanza del 17 gennaio 2022 (prot. n. 1551), con la quale il Comune di GHEMME (NO) in esecuzione della D.C.C. n. 27 del 15 novembre 2021, ha richiesto l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. 29/2009, per 66.850 mq di terreni comunali gravati da uso civico identificati al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343, al fine di regolarizzare l'uso pregresso, con consolidamento dell'attuale possesso dell'area anzidetta, da parte della società "ECONORD spa";

vista la nota del 17 maggio 2022 (prot. n. 15841) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione, ai sensi degli articoli 13 e 20 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di GHEMME (NO) in data 16 ottobre 2023 (prot. n. 39288), con la quale è stata integrata l'istanza del 17 gennaio 2022 (prot. n. 1551);

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'art. 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C n. 27 del 15 novembre 2021 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché il verbale di conciliazione stragiudiziale;
- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1991, anno nel quale venne sottoscritto l'atto di compravendita rogito Notaio Errico Alfani del 12 dicembre 1991 (rep. 37204 rac. 4138) tra il

Comune di GHEMME (NO) e la società "Fratelli MILANESE s.p.a.", dove venne trasferito il possesso dell'area intestata originariamente come Fg. 25 mappale n. 89 parte;

- il certificato urbanistico del 17 dicembre 2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di GHEMME (NO), indica che i terreni individuati al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343 ricadono in "Area per attività produttive - Aree consolidate speciali destinate alle attività di deposito e trasformazione di inerti situate lungo l'argine del fiume Sesia." ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PRGC vigente, e dove "All'interno di tali aree è consentito unicamente installare strutture smontabili strettamente legate all'attività produttiva; alla cessazione dell'attività le strutture devono essere rimosse."; inoltre i terreni di cui sopra ricadono in Classificazione geologico-tecnica del territorio 3a2 parte e 3b parte ai sensi dell'art. 19 ter delle NTA del PRGC vigente, dove non è consentito l'aumento di carico antropico, come definito dalla D.G.R. n. 64-7417/2014;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ;

vista la perizia di stima redatta in data 29 luglio 2021, come integrata in data 16 novembre 2022, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal geom. Renato LOCARNI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di GHEMME (NO), dove si prende atto che:

- sulle aree identificate al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343 non è documentata la presenza di migliorie apportate dai soggetti occupanti ai sensi dell'art. 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R ;
- sulle aree in argomento non è documentato il prelievo di risorse naturali, ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, in quanto viene assunto che "Le aree oggetto della presente non hanno subito una compromissione delle risorse naturali. Tale conclusione deriva dall'allegato documento prodotto dal comune di Ghemme prot. 6887 del 01/09/2022 che attesta che non sono mai state autorizzate attività di escavazione sul terreno in stima, determinando di conseguenza l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 10 comma 2/bis della L.R. n.29/2009.";
- sulle aree di cui trattasi è stata accertato che da parte dei soggetti occupanti, non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sulle aree in argomento non è documentato se l'utilizzo dei beni o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale delle aree di cui trattasi, viene determinato prendendo in considerazione i "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" di cui alla l.r. 12/2004 e assumendo i valori unitari (20 €/mq) di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 per le aree funzionali all'attività (10.000 mq) e assumendo il valore agricolo (0,80 €/mq) per le aree residue (56.850 mq), in ragione anche della "...norma urbanistica particolarmente stringente.." "...che obbliga alla rimozione delle opere alla cessazione dell'attività...", quantificando un importo complessivo pari ad € 245.480,00, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale delle aree, determinato in perizia, risulta superiore al 15% del valore delle costruzioni (€ 771.873,66) in ottemperanza all'ultimo periodo del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale è stato determinato sulla base dei dati pubblicati nel Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), quantificando un importo pari ad € 53.746,74 , ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 ;

- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 149.613,37;
- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 1991 all'anno 2021 per complessivi 30 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa, per il periodo compreso tra il 1991 e il 2021, applicando l'abbattimento dell'80%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, viene quantificato in 26.930,00 €;
- con l'atto di compravendita rogito Notaio Errico Alfani del 12 dicembre 1991 (rep. 37204 rac. 4138), ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, il soggetto occupante è entrato in possesso del bene;
- il prezzo per l'acquisto dei beni indicati nell'atto di compravendita di cui sopra è quantificato in € 368.956,81, ai sensi del punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il prezzo di acquisto dei beni è stato in parte corrisposto mezzo pagamento (attualizzato ad € 150.232,82) ed in parte mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il cui valore è risultato superiore al costo originariamente preventivato (attualizzato ad € 218.723,99) come *"..da certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale di Ghemme in data 12/12/1991.."* (cfr. punto 10 dell'atto di compravendita sopra richiamato);
- il corrispettivo per la cessione è stato quantificato sottraendo al valore di riferimento l'importo corrisposto al comune per l'acquisto del bene, il quale determina un importo negativo, ai sensi dei punti 2) e 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

preso atto che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, approvato con D.C.C. n. 27 del 18 novembre 2021, che quantifica in € 15.768,00, quale importo complessivo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo dell'area di proprietà comunale gravata da uso civico, il quale è stato rideterminato dal tecnico incaricato dal Comune di GHEMME (NO) in € 26.930,00;

rilevata la congruità delle valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima, in linea con i criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018, e che l'importo complessivo periziato in € 26.930,00, è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica del presente provvedimento, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera dal vincolo di uso civico, la piena proprietà delle aree di superficie complessiva di 66.850 mq illegittimamente occupate a far data dall'anno 1991, risulta determinata in complessivi € 26.930,00;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale dovuto (€ 26.930,00), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di GHEMME (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale per l'occupazione pregressa delle aree in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e la contestuale autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;

- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di GHEMME (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1991 delle aree gravate da uso civico di complessivi 66.850 mq identificate al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343, al fine di regolarizzare l'uso pregresso delle aree anzidette con la società:

- "ECONORD spa" con sede in Varese (NO), Via Giordani, n. 35 (C.F. 01368180129)

dietro versamento in via transattiva, della somma di € 26.930,00, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa delle aree di cui trattasi;

3) di autorizzare altresì, per i motivi in premessa, il Comune di GHEMME (NO) a sdemanializzare le aree gravate da uso civico identificate al N.C.T. Fg. 25 mappali nn. 341-343, al fine di consentirne l'alienazione, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 in favore di:

- "ECONORD spa" con sede in Varese (NO), Via Giordani, n. 35 (C.F. 01368180129)

il cui ristoro della popolazione usocivista locale è da ricercarsi nel prezzo di vendita corrisposto nell'atto rogito Notaio Errico Alfani del 12 dicembre 1991 (rep. 37204 rac. 4138), ai sensi del punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

4) di disporre che la somma complessiva di € 26.930,00, dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di GHEMME (NO) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

5) di disporre che la somma dovuta di € 26.930,00, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

6) di disporre che il Comune di GHEMME (NO) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

7) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico;

8) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica del presente provvedimento, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

9) di dare atto che, in base all'articolo 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019 , n. 4/R "*Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."* qualora il Comune di GHEMME (NO) intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 6, delle legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "*Norme in materia di domini collettivi*", il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permane in ogni caso;

10) di dare atto che al fine di identificare in maniera univoca e puntuale le aree oggetto di conciliazione stragiudiziale, si allega l'estratto di mappa catastale allegato alla "Relazione e perizia di stima..." del 29 luglio 2021 a firma del geom. Renato LOCARNI per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, che copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

12) di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;

13) di disporre che, in base alla lettera c), comma 4, articolo 6 della l.r. 29/2009, è cura del Comune di GHEMME (NO) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

14) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private acquirenti;

15) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

16) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

17) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

